



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI**

INDICE

| | |
|---------|------------------------------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto e finalità |
| Art. 2 | Aree destinate ad orti sociali |
| Art. 3 | Assegnatari |
| Art. 4 | Dimensioni e superfici standard di ogni appezzamento |
| Art. 5 | Durata e regime dell'assegnazione |
| Art. 6 | Formazione delle graduatorie di assegnazione |
| Art. 7 | Modalità di assegnazione dei lotti |
| Art. 8 | Obblighi del Comune |
| Art. 9 | Obblighi degli assegnatari |
| Art. 10 | Tariffa |
| Art. 11 | Revoca dell'assegnazione |
| Art. 12 | Rinuncia |
| Art. 13 | Responsabilità |
| Art. 14 | Organismi di gestione sociale |
| Art. 15 | Vigilanza |
| Art. 16 | Norme finali |

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Cadoneghe e il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI

1. Le aree destinate ad orti sociali sono di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune.
2. Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dalla Giunta Comunale che, in ciascuna area ortiva, si riserva di assegnare un appezzamento per la coltivazione collettiva da parte di Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative o, su indicazione dei servizi socio-culturali, per finalità educative e/o didattiche dei minori del territorio.

ART. 3 - ASSEGNATARI

1. Gli appezzamenti di terreno all'interno delle aree ortive sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Cadoneghe che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Non possono essere concesse assegnazioni a chi abbia già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno idonei alla coltivazione o comunque superiori a mq 100, posti nel territorio del Comune di Cadoneghe e nei Comuni limitrofi.
3. Non può presentare richiesta per la coltivazione di tali appezzamenti:
 - a. chi sia stato destinatario di un provvedimento di revoca dell'assegnazione nei 6 anni precedenti l'avvio della procedura per le nuove assegnazioni;
 - b. chi non abbia ottemperato al pagamento della tariffa.

ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Gli appezzamenti sono individuati e delimitati dai preposti uffici comunali, che stabiliscono orientamento e suddivisione delle aree stesse in lotti minimi disponibili.
2. Ogni appezzamento ha le dimensioni di circa 40 mq.
3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:
 - i passaggi pedonali principali;
 - il ricovero attrezzi;
 - attività di aggregazione sociale, previo assenso del preposto ufficio comunale.

ART. 5 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione, nella forma di concessione amministrativa, ha durata quadriennale. Nel caso di assegnazioni effettuate nelle condizioni previste nel successivo art. 6 comma 8, le concessioni hanno durata corrispondente all'intervallo temporale residuo fino alla formulazione della nuova graduatoria.

2. Alla scadenza, l'assegnatario deve rilasciare il terreno avendo cura di renderlo libero da proprietà personali, mentre restano a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a titolo alcuno. L'assegnatario non può in alcuna forma subaffittare il terreno ricevuto in concessione. Il terreno è coltivabile esclusivamente dall'assegnatario e dai componenti del nucleo familiare.

ART. 6 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza delle concessioni quadriennali è pubblicata la graduatoria di assegnazione degli appezzamenti. I richiedenti concorrono all'assegnazione di un appezzamento esclusivamente nella specifica area ortiva indicata dagli stessi nel modulo di partecipazione.
2. Per ciascuna area ortiva è costituita apposita graduatoria.
3. Le concessioni rilasciate secondo la graduatoria risultante dall'espletamento della procedura di assegnazione hanno decorrenza a partire dal 11 novembre dell'anno corrente.
4. Le graduatorie sono formate in base all'attribuzione dei seguenti punteggi:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Età superiore ad anni 60</i> | <i>punti 2</i> |
| <i>Condizione di invalidità con percentuale minima del 33% accertata dalle competenti Commissioni mediche</i> | <i>punti 1</i> |
| <i>Abitazione in struttura condominiale</i> | <i>punti 1</i> |
| <i>Disponibilità ad effettuare compostaggio</i> | <i>punti 1</i> |

5. A parità di punteggio, è data precedenza al richiedente con ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità, l'assegnazione segue l'ordine di presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso.
7. Le graduatorie risultanti sono utilizzate per la concessione degli appezzamenti, sino ad esaurimento dei lotti disponibili.
8. Qualora, in corso di validità delle graduatorie, si rendano liberi degli appezzamenti, si procede allo scorrimento delle stesse per le nuove assegnazioni. Qualora una graduatoria sia già esaurita, si può procedere all'assegnazione a nuovi richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle richieste al protocollo generale.
9. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, hanno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

ART. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

1. L'assegnazione dei singoli lotti all'interno delle aree adibite a orti sociali avviene seguendo l'ordine progressivo dei lotti disponibili. L'assegnatario, già titolare di concessione scaduta al termine del quadriennio precedente, può richiedere l'attribuzione del medesimo appezzamento.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:
 - a) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi;
 - b) l'assegnazione, attraverso concessione amministrativa, dei singoli appezzamenti;
 - c) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
 - d) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e di bacheche informative;
 - e) la recinzione dell'area;
 - f) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione con relative pompe (eventuali pompe aggiuntive devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali);

- g) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
 - h) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.
2. Le operazioni di cui alle lettere da a) a g) sono svolte con la collaborazione degli assegnatari.

ART. 9 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:
- a) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
 - b) non tenere animali di qualsiasi specie;
 - c) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra gli appezzamenti
 - d) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
 - e) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
 - f) non coltivare piante proibite dalla legge;
 - g) non utilizzare prodotti chimici, antiparassitari/anticrittogamici e/o fertilizzazioni nebulizzate, senza preavviso agli organismi di gestione sociale del successivo art. 14, e comunque solo previa documentata conoscenza dei prodotti;
 - h) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
 - j) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
 - k) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - l) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
 - m) non cambiare l'orientamento dei lotti minimi, né i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro;
 - n) non dare molestia al vicinato;
 - o) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti;
 - p) comunicare tempestivamente un'eventuale richiesta di rinuncia temporanea o definitiva dell'orto assegnato;
 - q) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
 - r) comunicare ai competenti uffici comunali i periodi di motivata impossibilità alla coltivazione;
 - s) collaborare all'organizzazione delle attività sociali che coinvolgono gli assegnatari delle aree ortive, con particolare riguardo alla celebrazione dedicata a San Martino, anche con parte di quanto prodotto dalla coltivazione del proprio lotto;
 - a) rispettare le decisioni assunte dagli organi di gestione delle aree ortive di cui al successivo art. 14;
 - t) rispettare il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo, di comune accordo, di provvedere a:
- a) tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
 - b) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni...), con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) potare le siepi di recinzione e degli alberi messi a dimora, nonché alla manutenzione della recinzione metallica;

- d) eseguire, tramite apposito laboratorio, l'analisi annuale delle acque di falda utilizzate per l'irrigazione.
3. Tutti i costi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 2 sono ripartiti in quote proporzionali fra tutti gli assegnatari, in riferimento al numero di lotti minimi assegnati.
 4. L'Amministrazione Comunale, a sostegno dei costi necessari per la manutenzione ordinaria delle aree comuni, come descritto alle lettere a) e c) del precedente punto 2, eroga un contributo annuale stabilito con provvedimento di Giunta Comunale.
Tutte le spese eccedenti il contributo comunale sono assunte, sostenute e ripartite in quote proporzionali tra tutti gli assegnatari. Il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 14 ha l'obbligo di fornire agli assegnatari stessi rendiconto per iscritto di tali spese, allegando le ricevute fiscali.
 5. Gli assegnatari utilizzano di preferenza la tecnica del compostaggio per lo smaltimento degli scarti di coltivazione e per la fertilizzazione del terreno.

ART. 10 - TARIFFA

1. La tariffa per la concessione d'uso dell'orto è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento.

ART. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione può avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - b) per il mancato pagamento della tariffa;
 - c) per il commercio delle produzioni degli orti;
 - d) per incuria dell'orto assegnato, protratta per oltre 3 mesi, senza preventiva e motivata comunicazione al Comune;
 - e) per inadempienza rispetto agli obblighi di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

ART. 12 - RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto, allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8.

ART. 14 – ORGANISMI DI GESTIONE SOCIALE

1. Per garantire il rispetto del presente Regolamento, risolvere problemi comuni dell'area ortiva, assicurare rapporti corretti e rispettosi tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, per organizzare iniziative culturali, ricreative e sociali, in ciascuna area adibita ad orto sociale sono previsti i seguenti organismi di gestione:
 - a) ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI, costituita da tutti gli assegnatari. L'Assessore e/o un referente comunale ha diritto di partecipazione all'Assemblea, non esercitando diritto di voto.
La convocazione dell'assemblea, con cadenza almeno semestrale, è indetta dal PRESIDENTE (v. infra), anche su richiesta degli stessi assegnatari. La convocazione,

riportante l'ordine del giorno, deve essere affissa nella apposita bacheca delle comunicazioni almeno 7 gg. prima della data prevista. Si ritiene validamente costituita in presenza di almeno 1/3 degli assegnatari. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, espressa con votazione a scrutinio palese. Il Presidente presenta ai competenti uffici comunali, in forma scritta, le eventuali richieste o segnalazioni emerse.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- elezione del Comitato di Gestione;
- discussione ed approvazione delle attività comuni, di eventuali proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale relative a opere di manutenzione, sviluppo delle aree adibite ad orti, iniziative culturali, ricreative, sociali, con particolare riguardo alla celebrazione della ricorrenza dedicata a S. Martino, della cui organizzazione, con l'assistenza dell'Ufficio Cultura, sono incaricati gli organismi di gestione delle aree ortive;
- definizione di eventuali quote individuali a carico degli assegnatari, per spese relative a iniziative approvate dall'Assemblea stessa nelle materie di competenza.

b) **COMITATO DI GESTIONE**, è costituito da 4 assegnatari, eletti dall'Assemblea. Il Comitato rimane in carica per 4 anni. L'Assessore e/o un referente comunale ha diritto di partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione, non esercitando diritto di voto. Il comitato ha le seguenti funzioni:

- elezione del Presidente
- presentazione di proposte all'Assemblea;
- organizzazione delle attività comuni per l'ordinata e corretta gestione dell'area ortiva: attività di pulizia dei percorsi di passaggio e delle aree comuni, taglio dell'erba negli appezzamenti non assegnati o non coltivati per periodo di assenza motivata e protratta, etc.;
- attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea;
- determinazione della varietà e delle quote di produzione ortiva da destinare alle attività socio-ricreative organizzate o promosse in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- gestione delle spese di manutenzione ordinaria dei servizi comuni dell'area ortiva.

c) **PRESIDENTE**, eletto dal Comitato di Gestione, con l'esclusione di chi abbia ricoperto medesimo ruolo, ovvero il ruolo di coordinatore unico in una delle aree ortive comunali, nei 6 anni precedenti. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato di Gestione;
- riportare in forma scritta le eventuali richieste dell'Assemblea;
- attuare misure volte a garantire la rispettosa convivenza e il rispetto del norme di cui al presente Regolamento;
- segnalare inadempienze ai responsabili uffici comunali;
- promuovere attività volte a rafforzare gli impegni di solidarietà civile e sociale tra gli assegnatari;
- proporre iniziative di carattere sociale e ricreativo.

ART. 15 - VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27.10.2008 e successive modifiche ed integrazioni.